



Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. / SCR PIEMONTE + ALTRI. PROPOSIZIONE APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO. CONFERIMENTO INCARICO.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che con atto di citazione, notificato in data 02.02.2023, a questa Azienda Ospedaliera, a S.C.R. Piemonte S.p.A. e ad altre Aziende Sanitarie Regionali, tra cui l'ASL CN1 e l'ASL CN2, BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l., ha chiesto al Tribunale Ordinario di Torino di:
 - *“accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in fatto e in diritto, la nullità della clausola contenuta nel paragrafo 3 del capitolato tecnico della gara europea n. 06/2018 menzionata in narrativa, indetta dalla S.C.R. PIEMONTE S.p.A. per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto per le aziende del Servizio sanitario Regionale del Piemonte e delle Regioni Valle d'Aosta, Molise, Lazio e Puglia, nella parte in cui prevede che in caso di disponibilità sul mercato di un ulteriore prodotto corrispondente (equivalente e/o biosimilare e/o copia) con nuovo prezzo ex-factory più basso di quello di aggiudicazione, nelle more dell'espletamento di un nuovo appalto specifico, il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del farmaco equivalente e/o biosimilare e/o copia con il prezzo ex factory più basso negoziato con AIFA, tenendo conto anche di eventuali sconti confidenziali”, limitatamente a tale ultimo inciso “tenendo conto anche di eventuali sconti confidenziali”;*
 - *accertare e dichiarare il diritto di BMS di ricevere il pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore corretto al quale deve essere adeguato il prezzo della fornitura di REVLIMID, pari a quello del prezzo dei farmaci generici medio tempore immessi in commercio pubblicato in GURI, e il valore al quale SCR Piemonte ha invece preteso, richiedendo l'emissione di note di credito, che BMS fatturasse gli importi in questione, corrispondente al suddetto prezzo comprensivo*

altresì degli ulteriori sconti confidenziali che le aziende titolari di tali farmaci generici si sono impegnate con l'AIFA a praticare in favore degli enti del SSN;

- *condannare le strutture del SSN convenute al pagamento delle somme risultanti come dovute in conseguenza di quanto sopra per un importo pari complessivamente a euro 1.272.018,50 e, segnatamente: [...] condannare l'ASL CN1 – Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, Mondovì e Savigliano al pagamento in favore dell'odierna attrice di un importo ad € 4.398,01; [...] condannare l'ASL CN2 – Azienda Sanitaria Locale CN” Alba-Bra al pagamento in favore dell'odierna attrice di un importo ad € 28.753,54; [...] **condannare l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle al pagamento in favore dell'odierna attrice di un importo pari ad € 125.149,46;***
- *Il tutto oltre al pagamento dei relativi interessi di mora, al tasso e con le decorrenze di cui al D. Lgs. 231/2002 ss.mm.ii. ovvero in via subordinata secondo quanto altrimenti previsto per legge e per contratto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.*
- premesso che, per ragioni di strategia processuale e di coerenza nelle difese delle Aziende citate in primo grado, nonché di economicità, l'Azienda, insieme all'ASL CN1 e l'ASL CN2, hanno ritenuto di affidare ad un unico legale l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio di tutte e tre le aziende sanitarie;
- premesso altresì che con deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 5.4.2023 l'Azienda ha affidato all'Avv. Bruno SARZOTTI dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio nel giudizio sopra richiamato;
- tenuto conto che all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza n. 2693 del 12.4.2024 (comunicata alle parti costituite in data 6.5.2024), ha accolto la domanda avversaria e ha condannato l'Azienda al pagamento di Euro 125.149,46, oltre interessi di mora ex art. 5 D. L.vo 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo, e, in solido con le altre parti convenute, al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 87.807,70, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
- dato atto che in data 15.5.2024, BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l. ha notificato la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello, che scadrà il 14.6.2024;
- dato atto che con le note prot. n. 16444 del 6.5.2024 e n. 18119 del 16.5.2024, l'Avv. Bruno SARZOTTI ha suggerito l'opportunità di impugnare in appello la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 2693 del 2024;
- tenuto conto che, in data 16.5.2024, SCR Piemonte ha notificato atto di citazione in appello per chiedere l'integrale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 2693 del 2024;
- dato altresì atto che con nota prot. n. 18704 del 22.5.2024, l'Avv. Bruno SARZOTTI ha trasmesso il proprio preventivo, determinato nel rispetto dei parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ulteriormente ribassato in considerazione della mancata applicazione della maggiorazione del 60% prevista dall'art. 4, comma 2 del D.M. n. 55 del 2014 e della maggiorazione del 15% a titolo di spese generali previste

dall'art. 2 del medesimo D.M., per una spesa complessiva per le tre aziende sanitarie di € 12.000,00, oltre IVA e CPA;

- tenuto conto del fatto che le tre aziende sanitarie sono state condannate dal Tribunale al pagamento di importi molto diversi tra loro, in specie l'Azienda è stata condannata al pagamento di €. 125.149,46 oltre interessi di mora ex art. 5 D. L.vo 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo; l'A.S.L. CN1 al pagamento di €. 4.398,01 oltre interessi di mora ex art. 5 D. L.vo 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo; l'A.S.L. CN2 al pagamento di €. 28.753,54 oltre interessi di mora ex art. 5 D. L.vo 231/2002 dal giorno del dovuto al saldo;
- ritenuto equo ed opportuno suddividere la spesa complessiva prevista tenendo conto anche dei differenziali economici a cui le tre aziende sono state condannate;
- ritenuto quindi di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale dell'Azienda nel giudizio in questione all'Avv. Bruno SARZOTTI del foro di Torino, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
- dato atto che la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 2693 del 2024 è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.;
- ritenuto quindi necessario dare attuazione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 2693 del 2024 e procedere al pagamento dell'importo di Euro 125.149,46 a favore di BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l., salvo recupero dell'intera somma, oltre interessi, in caso di esito positivo del giudizio d'appello per l'Azienda;
- attesa l'urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento stante l'esigenza di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 2693 del 2024;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- 2) di proporre appello contro la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 2693 del 12.4.2024 (comunicata alle parti costituite in data 6.5.2024), notificata all'Azienda in data 15.5.2024, per le motivazioni di cui in premessa;

- 3) di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel giudizio in questione all'Avv. Bruno SARZOTTI del Foro di Torino, con elezione di domicilio presso il suo studio in Torino, Corso Re Umberto n. 27, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
- 4) di ripartire la spesa prevista, in accordo con le altre Aziende, nei seguenti termini:
 - Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, €. 8.000,00 oltre IVA e CPA;
 - Azienda Sanitaria Locale CN1, €. 1.000,00 oltre IVA e CPA;
 - Azienda Sanitaria Locale CN2, €. 3.000,00 oltre IVA e CPA;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento dell'incarico all'Avv. Bruno SARZOTTI, pari a complessivi Euro 10.150,40 (IVA e CPA comprese) trova allocazione al conto n. 03101012 "Spese legali" del Bilancio 2024;
- 6) di liquidare a favore di BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l. la somma di Euro 125.149,46, che trova allocazione al conto n. 2650202 "Fondo rischi per cause civili e oneri processuali" del Bilancio 2024, salvo recupero dell'intera somma, oltre interessi, in caso di esito positivo del giudizio d'appello per l'Azienda.

Il Direttore Generale
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Amministrativo
Rinaldi dott. Giorgio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario
Coletta dr. Giuseppe

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Sottoscrizione del proponente
Il Direttore della Struttura Complessa
Interaziendale Servizio Legale
Reinaudo dott. Piero Giuseppe
Firmatario della proposta di delibera n. 1102/2024